

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 22/23/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Premesso che con il ricorso de quo si impugna ai sensi dell'art. 19 del D.Lg. 546/1992, il "Preavviso di Fermo Amministrativo" di autoveicolo, nonché cartella di Pagamento, in quanto "portatori di presunti VIZI PROPRI" - come: a) Difetto di notifica della cartella di pagamento; - b) Mancata considerazione della comproprietà del veicolo su cui grava il fermo amministrativo.

Ciò considerato ed esaminata la documentazione in atti, si osserva che la cartella di pagamento risulta essere stata notificata, ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 in data 30/8/2002, dal quale si evince - che, "La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso la cartella è notificata in "plico chiuso" e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento, sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile..".

La Cassazione, in tale ipotesi di notifica, con Sentenza n. 15948/10 ha sottolineato che "la legge non prevede la redazione di alcuna relazione di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto del penultimo comma dell'art. 26 citato...".

Sotto questo aspetto il ricorso risulta infondato, atteso che la cartella di pagamento, legittimamente notificata non era stata impugnata nei termini.

Circa il "fermo amministrativo", si rileva che il 1° comma dell'articolo 86 DPR 602/73 recita: "Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50 comma 1 - il Concessionario - può disporre il fermo dei beni mobili" del debitore" o dei "coobbligati", iscritti in pubblici registri.

Inoltre, dall'art. 3 comma 41 del D.L. 203/2005 (circa le disposizioni dell'art. 86 DPR 602/73), si evince: " il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore, nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità, ed agli effetti dello stesso (compreso non solo il possesso, ma anche la proprietà del bene su cui grava il fermo) contenute nel D.L. delle Finanze n. 503/1998.

Nel caso di specie non risultano rispettate dal concessionario, le dette disposizioni, atteso che il veicolo in questione risulta, come da copia del libretto di circolazione in atti, IN COMPROPRIETÀ col padre Sq. As., dichiarato INVALIDO - "con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" (Commissione Sanitaria Milano 2 Verbale del 16/9/2009).

Pertanto, l'iscrizione del "fermo amministrativo" sul veicolo Targato DV --omissis--, risulta illegittimo anche perché l'auto deve essere tenuta a disposizione, per gli spostamenti dell'invalido, ed evitare quanto disposto dal 3° comma del detto art. 86 DPR 602/73.

Pertanto, considerato la legittimità della cartella di pagamento, regolarmente notificata, questo Collegio giudicante, per i motivi anzidetti, accoglie in parte il ricorso, annullando il fermo amministrativo dell'autovettura.

Con il ricorso in questione si impugna l'anzidetto "preavviso di fermo amministrativo" e cartella di pagamento 0682002413704732000 per totale euro 9.350,92 - notificato a mezzo posta racc. con R.R. in data 24/2/2011. Iscrizione al P.R.A. del fermo amministrativo del veicolo Ford Fiesta - Targa DDT --omissis--.

In ricorso si evidenzia l'inesistenza giuridica del fermo amministrativo e della cartella di pagamento; la consegna è stata effettuata da un soggetto non identificabile.

Si contesta quindi, che il detto agente posse riunito dell'abilitazione prevista dall'art. 26 + DPR 602/73. Si contesta l'esistenza giuridica del fermo e che risulta previo di relata di notifica.

Mancata considerazione della comproprietà del veicolo; non è di proprietà esclusiva della ricorrente: è in comproprietà con il padre - Sig. As. Sq. cointestario della macchina e portatore di Handicap. l'atto impugnato è palesemente viziato in quanto la cartella di pagamento non risulta essere stata, notificata alla ricorrente, ed è intervenuta decadenza e prescrizione dei crediti tributari.

Si chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di causa.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Milano, regolarmente costituita in data 7 Giugno 2011, evidenzia che la cartella di pagamento in questione porta l'iscrizione a ruolo del contributo nazionale sanitario dovuto per il periodo d'imposta 1993.

Il recupero delle somme iscritte a ruolo dall'ente impositore è attività, di competenza del Concessionario della riscossione, pertanto e nei confronti di quest'ultimo che va formulata ogni pretesa del presente giudizio. Rigettare il ricorso.

+EQUITALTA NORD Spa - regolarmente costituita in data 28 Sett. 2011 - evidenzia che la cartella di pagamento relativa alla comunicazione è stata ritualmente notificata in data 30/8/2008 - a mezzo posta raccomandata e formata dall'art. 26 DPR 502/1973 “.. Raccomandata con avviso di ricevimento - la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento. Si evidenzia che l'art. 86 -FPR 602/73 prevede, in relazione al fermo l'inoltro di una nera comunicazione senza specificarne e dettagliarne i requisiti come invece avviene per il Ruolo ex art. 12 DPR 602/73 e per la cartella ex art. 25 detto DPR.

Inoltre dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire della ricorrente in relazione alla contestazione dell'atto impugnato con riferimento alla posizione giuridica di soggette terzo. Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari,

La ricorrente con memoria illustrativa depositata il 26 ottobre 2011 espone alcune puntualizzazioni in relazione a quanto affermato dal Concessionario nelle proprie contraddeduzioni; ribadisce quanto esposto nel ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente decisione è assorbente di tutte le altre richieste formulate dalle parti in causa.

Circa le spese di giudizio, attese il parziale accoglimento del ricorso, sussistono giusti motivi di compensazione tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie in parte il ricorso disponendo l'annullamento del fermo amministrativo dell'autovettura, rigettando nel resto.